


**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **44.** SITZUNG

27. 11. 1980



Indice

Disegno di legge n. 40:

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 giugno 1977, n. 7, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti Consiglieri regionali o amministratori di altri enti pubblici”

pag. 2839

Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 40:

“Abänderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 24. Juni 1977, Nr. 7, betreffend Bestimmungen über die Rechtsstellung und Besoldung jener Bediensteten der Region und anderer öffentlicher Körperschaften, die zu Regionalratsabgeordneten oder Gemeindeverwaltern oder Verwaltern anderer öffentlicher Körperschaften gewählt worden sind”

Seite 2839

10/10/10

10/10/10

10/10/10

Presidenza del Presidente **PARIS**

Ore 9.50

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZARI (segretario questore - P.C.I.): *(fa l'appello nominale)*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 18.11.1980

MARZARI (segretario questore - P.C.I.): *(legge il processo verbale)*

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Sul processo verbale?

Prego, cons. Tonelli.

TONELLI (D.P.): Io voglio protestare qui dentro e anche denunciare il fatto che il bilancio della regione di previsione del 1981 è stato approvato in una riunione di commissione in cui non tutti i commissari non erano stati invitati. Non tutti i commissari sapevano della riunione della commissione stessa.

La commissione II^a regionale era convocata con lettera regolare per le ore 15.30 del giorno

martedì 18 novembre, invece poi qui dentro in aula è stato deciso, non so a che ora dello stesso giorno della riunione, di spostare la II^a commissione ad un altro orario, cioè alla fine del Consiglio. Alcuni consiglieri, tra i quali il sottoscritto, erano dovuti assentarsi per qualche minuto per altri impegni, non hanno saputo in questo modo della riunione della commissione che ha approvato il bilancio della Regione! Niente po' po' di meno! Io protesto per questo modo di lavorare, perchè quando si manda un invito è quello che vale, denuncio il fatto all'opinione pubblica, chiedo l'invalidazione di quella riunione della commissione, che si ritorni regolarmente alle convocazioni normali, perchè non siamo qui a fare gli interessi dei Presidenti che hanno centomila altri impegni e che tirano fuori i loro ritagli di tempo per approvare in 5 minuti i bilanci! La lettera diceva alle ore 15.30 e quello è l'orario della commissione! Io sono membro della commissione e ho telefonato per venire alla riunione delle 15.30. Non sapevo, ignoravo, quindi la cosa non è da poco, che la riunione che ha approvato il bilancio della Regione era stata fatta due ore prima. Chiedo pertanto ufficialmente, formalmente l'invalidazione di quella riunione e il ritorno alla convocazione regolare della commissione.

PRESIDENTE: Lei avrebbe dovuto parlare sul verbale! In che forma dovrebbe essere corretto?

(Interruzione)

PRESIDENTE: No, perchè il verbale riferisce un fatto, non il valore! Non credo che da questo punto di vista il verbale debba essere corretto. Le dirò soltanto, in ragione di questa vicenda: primo, che il Presidente comunica una decisione che non gli è propria; secondo, che è sempre stato fatto che lo spostamento deciso in aula veniva così comunicato.

TONELLI (D.P.): (interrompe)

PRESIDENTE: Ho la parola io, cons. Tonelli! L'ha già detto e adesso ho la parola io! Comunque l'Ufficio di Presidenza esaminerà la sua proposta.

Vuol parlare sul verbale, Presidente?

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Respingo perchè ha detto il consigliere che sono stati fatti i comodi del Presidente, nessun comodo del Presidente, caro consigliere! Lei ha detto "del Presidente"!

No, c'è stata la richiesta della maggioranza dei commissari della II^a commissione di convalida, è stata convocata dal Presidente della commissione.

PRESIDENTE: Cons. Tonelli, non ha la parola, va bene! Io non ho parlato del merito, ho detto che lei non può parlare se non ha la parola! Altre osservazioni al processo verbale? Prego, cons. Boato.

BOATO (N.S.-N.L.): Pregherei, dove è stata citata la mia dichiarazione di uscita dall'aula se fosse stato approvato l'anticipo dell'ordine del giorno, ci fosse poi il riscontro che sono uscito dall'aula.

PRESIDENTE: Possiamo correggerlo, sarà corretto in questo senso, Altre osservazioni? Nessuna, il verbale è approvato

Sono assenti i signori consiglieri: Mengoni, Matuella, Micheli, Piccoli, Peterlini.

Comunicazioni: In data 13 novembre 1980 i Consiglieri regionali Langer, Barbiero-De Chirico, Boato, Erschbaumer, Lunger, Marzari, Micheli, Stecher, Tomazzoni, Tonelli e Ziosi, hanno presentato il Voto n. 3, riguardante nuovi insediamenti militari sul territorio regionale. Il provvedimento è già all'ordine del giorno.

Comunico inoltre che intenderei convocare, subito dopo la seduta di oggi, alle ore 13 o comunque al termine della seduta, i signori capigruppo per scambiare alcune opinioni, quantomeno assumere decisioni circa il proseguimento dei lavori, non nella giornata di oggi evidentemente, ma nelle successive.

Signori Consiglieri,

il terremoto che ha colpito con particolare violenza la Campania e la Basilicata e vaste zone dell'Italia meridionale con le migliaia di morti e di feriti, le decine di migliaia di senza-tetto e la quantità incalcolabile dei danni prodotti, è una tragedia della Nazione e per la Nazione.

E' difficile esprimere tutto il dolore e lo sgottimento che ci colpisce ed è difficile trovare parole che non corrano il rischio di essere

assolutamente inadeguate di fronte all'ampiezza della catastrofe.

Il segno più tangibile della nostra partecipazione allo strazio e alle difficoltà della gente del Sud è costituito dagli atti di solidarietà concreta ed operante che le nostre popolazioni, le istituzioni, gli enti e le associazioni stanno compiendo in questi giorni per portare un qualche soccorso ad integrare e completare l'opera degli enti pubblici che auspichiamo e sollecitiamo si renda più sollecita, più incisiva e più adeguata.

Con il ricordo commosso dei morti, con l'augurio fervido ai feriti e con la solidarietà che esprimeremo nel momento di raccoglimento, vogliamo anche dire e far giungere a quelle popolazioni, già cariche di una storia di dolore, di privazioni e di ingiustizie, il nostro convincimento che la ricostruzione morale e materiale che si rende ora ancor più necessaria per quella terra, si farà con sollecitudine e con fermezza, attraverso sì l'aiuto indispensabile dello Stato e di tutti gli italiani, ma anche con la forza morale e con la volontà di vivere e di progredire che questa tragedia non farà sparire dall'animo dei fratelli del Sud.

(Il Consiglio osserva un minuto di silenzio)

PRESIDENTE: Grazie. Procediamo con l'ordine del giorno che vede al punto 1): *Disegno di legge n. 40: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 giugno 1977, n. 7, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti consiglieri regionali o amministratori di comuni o di altri enti pubblici"*.

La parola al proponente relatore, Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Con il presente disegno di legge viene modificata la normativa contenuta nell'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1977, n. 7, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti consiglieri regionali o amministratori dei comuni.

Le ragioni che inducono a modificare detta normativa consistono, sostanzialmente, nella esigenza di equiparare il trattamento dei dipendenti della Regione e degli enti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza della stessa e degli altri enti pubblici per i quali la Regione ha potestà legislativa di ordinamento, eletti alla carica di consigliere regionale o di sindaco di un comune capoluogo di provincia, a quello previsto per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alla carica di consigliere regionale o di sindaco, secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato 12 dicembre 1966, n. 1078.

Infatti, mentre con l'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1977, n. 7 i pubblici dipendenti eletti a cariche di consigliere regionale o di sindaco di un comune capoluogo di provincia vengono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato, con l'articolo 1 della legge dello Stato 12 dicembre 1966, n. 1078 i dipendenti statali e di altri enti pubblici eletti alle stesse cariche sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

Con il presente disegno di legge si tende quindi ad una equiparazione sostanziale delle posizioni di dipendenti pubblici chiamati a svolgere un mandato elettivo: tali dipendenti ricevevano un diverso trattamento a seconda che si trattasse di dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici, oppure di dipendenti regionali e di enti pubblici

sottoposti al controllo o alla vigilanza della Regione.

Inoltre, tenendo conto della situazione quale si è determinata nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 1977, viene considerato anche il caso di un dipendente eletto alla carica di Presidente o di Assessore di comprensorio o di comunità di valle o di Presidente o membro del comitato di gestione di una unità sanitaria locale.

Nella nuova normativa si dispone che gli enti pubblici dai quali dipendono gli impiegati eletti alle cariche pubbliche indicate nel primo comma provvedono direttamente al versamento delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza ed eventualmente di assistenza sanitaria, così come previsto anche dall'art. 3 della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078.

Il secondo comma dell'art. 1 stabilisce poi che i periodi di aspettativa svolti in applicazione della legge stessa sono considerati utili agli effetti previdenziali e assistenziali.

A seguito della modifica sostanziale contenuta nel primo comma dell'art. 1 del presente disegno di legge, si rende necessaria la modifica anche del terzo comma dello stesso articolo riguardante il versamento delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza ed eventualmente di assistenza sanitaria.

Nell'ultimo comma dell'art. 1 si prevede che, nel caso in cui i dipendenti eletti alle cariche pubbliche non chiedano il collocamento in aspettativa, gli stessi possono essere autorizzati da assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato.

L'art. 2 del disegno di legge prevede che la normativa si applichi a partire dall'inizio dell'VIII^a legislatura del Consiglio regionale e quindi dalla legislatura in corso: in tale modo

vengono eliminate le disparità di trattamento verificatesi nel corso degli anni 1978-1979 rispetto ai dipendenti di cui alla legge regionale n. 7 del 1977, nei riguardi dei dipendenti statali o di altri enti pubblici.

Il secondo comma dell'art. 2 stabilisce che i dipendenti che avessero provveduto al pagamento di oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, di previdenza o di assistenza sanitaria, abbiano diritto al rimborso delle somme pagate da parte dell'amministrazione di appartenenza, e dietro presentazione di idonea documentazione.

Per le ragioni che sono illustrate nella presente relazione si confida che il Consiglio regionale vorrà accordare la propria approvazione al presente disegno di legge.

PRESIDENTE: Prego il cons. a Beccara, presidente della I^a commissione, di dare lettura della relazione.

a **BECCARA (D.C.):** La I^a Commissione legislativa ha esaminato il presente disegno di legge nella seduta del 10 luglio 1980.

Dopo l'illustrazione del provvedimento da parte del Presidente della Giunta regionale, proponente, è seguita un'ampia discussione nel corso della quale, da parte della maggioranza dei presenti, è stata sottolineata l'opportunità di equiparare il trattamento dei Consiglieri regionali dipendenti della Regione o di enti pubblici sottoposti alla vigilanza della medesima, o anche da enti per i quali la Regione ha facoltà di legiferare nel loro ordinamento, allo stesso trattamento riservato ai dipendenti dello Stato, almeno per quanto riguarda il problema del versamento delle trattenute di quiescenza e previdenza.

Il cons. D'Ambrosio (P.C.I.) ha, in particola-

re, espresso anche seri dubbi sulla legittimità della legge regionale n. 7/1977 che, a suo parere, non poteva modificare quanto una legge nazionale (la n. 1078) prevede per i dipendenti statali eletti alla carica di parlamentare o Consigliere regionale.

Il cons. Lunger ha sottolineato l'opportunità che venga soppressa la norma che prevede la facoltatività dell'aspettativa per i dipendenti regionali o provinciali eletti alla carica di Consigliere regionale. Si è comunque, assieme al cons. Mitolo, dichiarato contrario al disegno di legge.

Il cons. Boato (N.S.-N.L.), ha ritenuto che non fosse assolutamente ammissibile la duplicità contemporanea di pensione, quella come dipendente e l'assegno vitalizio come Consigliere regionale (ed ha, pertanto, chiesto la soppressione dell'assegno vitalizio); che l'istituto dell'aspettativa obbligatoria non possa e non debba essere assolutamente posto in discussione; ha inoltre manifestata l'intenzione del suo gruppo politico di presentare un disegno di legge-voto inteso ad abolire i benefici della legge n. 1078 per tutte le Regioni.

Posto ai voti il passaggio alla discussione articolata, esso viene approvato a maggioranza con dieci voti favorevoli e tre voti contrari (N.S.-N.L.; M.S.I.-D.N.; P.D.U.).

All'articolo 1 il Presidente Pancheri ha proposto due emendamenti, che risultano dal testo allegato. Il primo, soppressivo, viene approvato a maggioranza con un voto contrario (N.S.-N.L.): il secondo, istitutivo di un nuovo comma, viene approvato ad unanimità.

Il cons. D'Ambrosio si riserva di presentare in aula un emendamento, inteso ad abrogare l'articolo 2 della legge regionale n. 7/1977, dopo che un analogo emendamento è stato da lui ritirato in sede di Commissione su invito del Presi-

dente della Giunta regionale che ritiene opportuna una verifica circa l'emendamento stesso in sede di Giunta regionale.

In sede di dichiarazione di voto, il cons. Fedel ha precisato che il voto favorevole dato dal suo gruppo agli articoli 1 e 2, sarebbe stato favorevole a tutta la legge qualora fosse stato accolto l'emendamento proposto dal cons. D'Ambrosio. Essendo stato ritirato l'emendamento, il suo gruppo, per il momento, si astiene dall'approvazione del disegno di legge.

La Commissione a maggioranza auspica che anche le due Province autonome si adeguino al più presto alla normativa oggi esaminata.

Posto ai voti, il disegno di legge nel suo complesso viene approvato a maggioranza con un voto contrario (N.S.-N.L.) e tre astensioni (P.P.T.T.-U.E.; P.D.U. e M.S.I.-D.N.).

Viene ora rimesso al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione.

PRESIDENTE: Comunico che in ordine alla materia, oggetto del disegno di legge, è stato presentato, mi pare che è già in mano di tutti i consiglieri, un ordine del giorno, a firma Langer e Boato. Seguirà il rito per la discussione.

E' aperta la discussione generale. Chi intende intervenire? Prego, cons. Langer.

LANGER (N.S.-N.L.): Signor Presidente, signori colleghi, con questo disegno di legge, al quale il nostro rappresentante da solo si è opposto in commissione, si sono astenuti il P.P.T.T., il P.D.U., il M.S.I., viene praticamente rimessa in discussione una materia, che è stata appena regolamentata nel 1977.

Il Presidente Pancheri ha avuto la franchezza di dire in commissione a che cosa era funzionale questo disegno di legge. Il Presidente Pancheri

praticamente ha detto: "abbiamo voluto fare i moralisti nel 1977, ora non lo facciamo più".

Nel 1977 la legge regionale, che oggi verrebbe modificata con il presente disegno di legge, era arrivata sull'onda di una discussione politica e anche morale di ampia portata. Una discussione politica e morale in cui alcuni membri dell'odierna maggioranza e anche dell'allora maggioranza, come per esempio il collega Paolazzi, come ho potuto accertare dagli atti, come per esempio l'ex cons. Bertorelle, come per esempio il gruppo socialista che era stato portatore di un apposito disegno di legge poi unificato con quella che è diventata la legge regionale n. 7, hanno portato avanti diverse esigenze di moralizzazione e credo sia una felice coincidenza parlare proprio oggi di questo disegno di legge, quando di moralizzazione ai più alti vertici del Governo e dei partiti si sta discutendo, offrendo spettacolo certamente non molto confortante al Paese.

Quali erano le esigenze di moralizzazione che venivano poste in questa legge? Da un lato c'era la regolamentazione delle compatibilità o incompatibilità, eleggibilità o ineleggibilità e questa non è materia di discussione oggi, quindi io non entro in materia.

Comunque, in questo senso la Regione ha voluto porre in qualche modo un esempio e ha voluto mettere a posto alcune situazioni irregolari. Il nostro gruppo considera discutibili alcune delle soluzioni adottate, ci siamo espressi anche in sede di commissione di convalida con riserve e anche dissensi su alcune delle soluzioni trovate in materia di eleggibilità e compatibilità, però complessivamente su questo settore si è voluto porre un esempio di moralizzazione, e questo è un aspetto.

Il secondo aspetto che voglio toccare riguarda la cosiddetta legge 1078 dello Stato, legge del

1966 e valida in linea generale non solo per tutte le regioni, ma anche per altri enti autonomi territoriali. La legge 1078 del 1966 aveva stabilito sostanzialmente questi principi: aveva disposto che i dipendenti statali e degli enti pubblici comparabili, eletti alle cariche di consiglieri regionali, presidenti di Giunta provinciale, assessori provinciali di Province di una certa entità, sindaci di capoluogo di provincia e di comuni con popolazione superiore a una certa entità, assessori ecc., presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma, sono a loro richiesta collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti. Quindi ha introdotto innanzitutto l'istituto dell'aspettativa, per quanto facoltativa, e su questo discuteremo poi in sede di articolato; ha introdotto l'istituto dell'aspettativa per chi esercita cariche di una tale portata da richiedere ragionevolmente l'intero impegno lavorativo di un amministratore.

In secondo luogo la legge del '66 aveva previsto che chi, viceversa, non chiedeva l'aspettativa poteva assentarsi dal suo posto di lavoro per il tempo necessario all'espletamento del mandato. In questo già aveva posto in fondo una scappatoia, perchè questa scappatoia prevede sostanzialmente che chi milita in un partito di potere, legato alla rispettiva amministrazione statale o pubblica, avrà molto più facilmente la possibilità di espletare il proprio mandato pur restando formalmente dipendente nel suo posto di lavoro, mentre chi invece milita in partiti ed è esponente nelle amministrazioni locali per conto di partiti meno ben visti dalle amministrazioni pubbliche da cui può dipendere, ovviamente rischia di essere trattato meno benevolmente. Comunque, questo art. 2 già apriva la porta alle doppie cariche, però si parla appunto del '66, quindi di ormai molti anni fa, con situazioni par-

zialmente diverse.

Infine questa legge del 1966 stabiliva che a carico dell'ente o dell'azienda, presso cui lavora il dipendente che ricopre la carica elettiva, fosse da porre un assegno in una certa entità, che adesso non leggo qui perchè i calcoli sono complicati. La nostra Regione con la legge del '77 ha deliberato di non pagare più questa indennità, questa specie di supplemento che una legge statale aveva posto a carico del nostro bilancio regionale, non so quanto legittimamente.

A nostro giudizio questa decisione del Consiglio regionale era una decisione saggia e noi riteniamo, e lo diciamo subito a chiunque presentasse oggi emendamenti già preannunciati in sede di commissione per rimangiarsi la decisione del '77, noi riteniamo che oggi l'indennità ai consiglieri regionali è sicuramente e largamente sufficiente a compensare la perdita per il periodo di servizio dell'intero stipendio che lo statale o il dipendente di ente pubblico percepisce. Lo diciamo subito: rigorosamente contrari a qualsiasi reintroduzione di questo privilegio, giustamente abrogato nel 1977. E riteniamo che ogni eventuale discorso che venisse avanzato, come è stato fatto in sede di commissione, che una legge regionale non può mettere fuori uso una legge statale sarebbe un discorso, a nostro avviso, interamente e soltanto specioso, perchè, fino a prova contraria, sul proprio bilancio e sull'uso dei propri soldi la Regione deciderà in proprio e quindi era sicuramente legittimo che la Regione decidesse di non pagare un'indennità, che comunque veniva pagata con i soldi del bilancio regionale, mentre era assai più dubbia la legittimità di una norma statale che ponesse a carico della Regione, per i dipendenti regionali il cui ordinamento è regolato dalla Regione e non dallo Stato, qualsiasi prestazione.

L'aspetto dell'incompatibilità non è in discussione oggi; il secondo aspetto toccato dalla norma del '77, cioè quello di cancellare l'indennità ex legge 1078, è stato giustamente cancellato e chiunque riproponesse di reintrodurre questa indennità a nostro giudizio merita di essere riacciato indietro, come in commissione è stato proposto, gli emendamenti sono stati preannunciati per l'aula e non sono stati avanzati in sede di commissione.

Arriviamo al terzo aspetto. Il terzo aspetto ci riguarda ancora più da vicino, mentre il secondo aspetto riguarda una eventualità che ancora non è stata proposta sotto forma di disegno di legge, nè ci risulta finora presentato alcun emendamento.

Il terzo aspetto è quello dei dipendenti regionali che, eletti alla carica di consigliere regionale — e sappiamo già fin d'ora che quanto diciamo adesso verrà poi sicuramente recepito dalle Province, oggi qui si stabilisce un precedente, che poi oggi i dipendenti regionali siano pochi ed eventualmente i dipendenti provinciali da noi siano più numerosi e quindi la regolamentazione su cui si discute oggi possa apparire di minore portata rispetto a quella che poi avrà l'adeguamento provinciale, appunto non ci deve trarre in inganno —, il terzo aspetto è che i dipendenti regionali, eletti alla carica di consigliere per il periodo di esercizio del mandato non progrediscono più nella carriera e sono praticamente privati anche delle prestazioni assistenziali, previdenziali e così via. Sicuramente questa è una condizione in qualche modo anomala, è una condizione anomala perchè, mentre gli statali nel frattempo godono perlomeno dei benefici previdenziali, nel senso che gli anni passati come consiglieri regionali vengono computati in favore della pensione degli sta-

tali, anche se non progrediscono nella carriera, invece i dipendenti regionali, eletti alla carica di consigliere, vengono praticamente bloccati. Noi quindi riconosciamo che esiste attualmente una situazione di disagio di alcuni consiglieri regionali, e di altri che potranno essere eletti consiglieri regionali e che nel frattempo si trovano congelati nella propria posizione, sia di carriera, sia previdenziale. Sappiamo anche che questa condizione di congelamento rischia di essere un ulteriore incentivo ad esercitare la carica di consigliere a vita, perchè appunto uno che per 5 o 10 anni ha fatto il consigliere regionale e nel frattempo è rimasto fermo nella sua carriera ed è rimasto fermo nei suoi anni di servizio, ancora meno volentieri tornerà a prestare servizio all'ente di provenienza, nel nostro caso, di cui stiamo discutendo: la Regione.

Quindi ci rendiamo conto di elementi obiettivi che possono consigliare una revisione della normativa e noi non siamo pregiudizialmente contrari a una revisione della normativa, purchè si tengano presenti alcuni principi, secondo noi, non derogabili. Il primo è questo: noi riteniamo che l'esercizio del mandato politico per i dipendenti della Regione e delle Province non debba essere regolamentato in maniera diversa da quello dei comuni lavoratori, ed allora guardiamo allo statuto dei lavoratori, guardiamo che cosa prevede in questi casi, perchè ci sembra giusto che si vada ad una regolamentazione il più possibile uniforme.

Allora prendo lo statuto dei lavoratori, all'art. 31, e mi permetto di leggervelo: "I lavoratori, che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato".

Qui si prevede quindi l'aspettativa facoltativa. "La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi, sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ecc., nonché a carico di enti, fondi, casse gestioni per forme obbligatorie di previdenza, sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in casi di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle prestazioni medesime". Poi si aggiunge, ultimo comma: "La disposizione di cui al terzo e quarto comma, — cioè dei due commi predetti — non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previsti forme previdenziali per il trattamento di pensione o per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa". Questo è il nostro caso, cari signori, cioè per noi, come prevederebbe quest'ultimo comma dell'art. 31 dello statuto dei lavoratori, ci sono altre forme di assistenza e di previdenza, che coprono il periodo del mandato. Quindi il nostro primo criterio è "no" alle sperequazioni, come i lavoratori del settore privato; "no" ai privilegi dei politici quando provengono dalla pubblica amministrazione, in particolare dai nostri enti su cui possiamo legiferare, cioè dalla Regione e rispettivamente dalle Province. Siamo contrari, decisamente contrari a un privilegio dei dipendenti regionali o provinciali che fanno politica e siamo contrari a volerli trattare in modo difforme dallo statuto dei lavoratori. Prima osservazione.

Seconda osservazione. Siamo ancora del parere che sarebbe grave introdurre o estendere il principio della pensione doppia o plurima, e sappiamo che da questo punto di vista oggi non siamo a posto, cioè oggi esiste la pensione doppia o plurima, — la chiamo pensione per comodità —, cioè oggi esiste la pensione dello statale e accanto il vitalizio del consigliere; esiste la pensione del dipendente regionale o provinciale e accanto il vitalizio del consigliere ecc.

Noi riteniamo che questo principio di trasformare l'attività politica, l'esercizio di un mandato in fonte di ulteriore trattamento di quiescenza, in fonte di ulteriore beneficio pensionistico, sia una norma, sia una previsione legislativa moralmente e politicamente non accettabile. Noi ci rendiamo conto, ed è questa la ragione per cui abbiamo presentato un ordine del giorno di rioridino di tutta la materia, che da questo punto di vista noi oggi già ci troviamo in una situazione intricata, noi oggi già non siamo a posto, perchè tra noi ci possono essere persone, per le quali non è prevista alcuna copertura previdenziale di quiescenza e che quindi, parlando in soldoni, se non avessero il trattamento di quiescenza da consiglieri non avrebbero alcuna copertura, ma d'altra parte non possiamo prevedere che per il cittadino privo di pensione il modo di averlo sia quello di farsi eleggere consigliere regionale, cioè non possiamo indicare al cittadino che non ha copertura pensionistica: io so un modo per farti avere la pensione, fatti eleggere consigliere regionale!

Io credo che questa soluzione debba essere dichiarata del tutto inaccettabile; allora piuttosto diamoci da fare, — e questo è compito non del Consiglio regionale, ma compito delle forze politiche che vi sono rappresentate —, diamoci da fare perchè nessuno più debba essere privo di adegua-

to e dignitoso trattamento pensionistico, ma non escogitiamo la furbizia di risolvere il caso di due o tre tra noi che, senza il trattamento di quiescenza del Consiglio, sarebbero privi di pensione. Questa non può essere certamente la via giusta. Quindi noi diciamo decisamente "no" alle pensioni doppie e plurime e qualcuno potrebbe avanzare l'obiezione e dire: chi non la vuole può sempre rinunciare!

Non ci pare questo il modo giusto di affrontare la questione, cioè facendo appello all'eventuale eroismo dei singoli, all'eventuale abnegazione dei singoli; il modo giusto è quello di togliere una situazione di obiettivo privilegio, di toglierla per tutti e di regolamentare la situazione in modo trasparente e cristallino, tanto che i cittadini, che dovrebbero essere rappresentati da questo consesso, possano sentirvisi rappresentati.

Queste sono le ragioni di principio che noi volevamo far valere e che erano al fondo dell'atteggiamento del nostro rappresentante nella commissione legislativa, che unico ha votato contro il provvedimento, sostenuto invece tra l'altro dalla DC, dalla SVP, dal PCI, dal PSI, e da altre forze presenti in Consiglio.

Quindi, a nostro giudizio possiamo ancora considerarlo uno scivolone, possiamo considerarla come una, forse a volte furbesca, speranza che l'opinione pubblica non se ne accorga, ma è significativo che prima, con grande fretta, si è lavorato per mettere questo disegno di legge all'ordine del giorno, prima della commissione e poi del Consiglio, cercando di battere sui tempi la vigilanza della pubblica opinione, e che poi sia bastato, mi permetto di dirlo, un editoriale di un concorrente sul "Dolomiten", di uno che prende pensioni da altri enti, parlo del direttore del "Dolomiten", sia

bastato questo per far venire tentennamenti alla SVP e sia bastato per bloccare dal luglio in qua l'iter di questo disegno di legge!

Cioè in pratica oso dire che, se non ci fosse stata la nostra denuncia di questo potenziale scandalo, ancora non è consumato, e se non ci fosse stato poi, per ragioni spesso anche di rivalità, che io qui non vado a sindacare, il grido di allarme di un editoriale, stranamente del "Dolomiten", probabilmente questo disegno di legge lo troveremmo già pubblicato da mesi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allora per rinfrescarci la memoria voglio ricordare a noi stessi e ai colleghi una parte delle emozioni che a suo tempo, nel 1977, aveva portato il Consiglio ad abolire trattamenti ritenuti scandalosi. Ho qui davanti a me la risposta fornita nella legislatura passata al collega cons. Erschbaumer, da parte dell'allora Presidente Marziani, su alcuni scandalosi trattamenti pensionistici, da cui risulta per esempio che l'ex cons. reg. Peter Brugger, oggi senatore della SVP, ha lavorato come dipendente regionale per un anno, e un mese e tre giorni e ha percepito come indennità di liquidazione, essendo andato in pensione l'11 gennaio del 1974, ha percepito la bella indennità di liquidazione di lire 33 milioni 750 mila 846 lire; che per esempio il nostro ex collega Joachim Dalsass, ex dipendente regionale andato in pensione, che ha lavorato per la bellezza di anni 3, mesi 9, giorni 12, ha percepito l'indennità di liquidazione di 33 milioni 532 mila 633 lire. A questo si aggiunge poi una pensione base che, dalla risposta di Marziani di allora, per Brugger si aggira sui 12 milioni 157 mila, più una indennità integrativa speciale di 368 mila lire e per Dalsass si aggira su 10 milioni 111 mila, più un'indennità integrativa di 368 mila.

Analoga potrebbe essere la condizione del no-

stro collega Pruner, che ha lavorato per anni 0, mesi 8, giorni 12, così risulta dalla risposta di Marziani in data 16 ottobre 1978, fornita al collega Erschbaumer, che ha fatto un'interrogazione in merito; il collega Pruner che nel frattempo, come sappiamo tutti, è andato in pensione, percepirà anche lui la bellezza di 33 milioni e qualcosa di liquidazione, o forse più, lo saprà sicuramente il Presidente della Giunta regionale, più la pensione base che sarà anche questa sui 10, 11 o 12 milioni, più qualche indennità integrativa speciale.

Questo era lo scandalo che alcuni anni fa aveva determinato alcuni colleghi, alcuni anche oggi qui presenti, ho fatto prima il nome di Paolazzi che oggi fa parte della Giunta che ha firmato questo disegno di legge, e che erano partiti per moralizzare!

Questo oggi è il vostro ritorno a casa?!

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Achmüller)

PRESIDENTE: La parola al cons. a Beccara.

Das Wort hat Abgeordneter a Beccara.

a BECCARA (D.C.): Ecco io chiederò, signor Presidente, che i miei colleghi abbiano un po' di pazienza e prestino attenzione a quanto ora verrò dicendo, perchè, collega Langer, qui "bene distinguit bene procedit" e quindi è necessario anzitutto distinguere bene per poi arrivare a delle conclusioni corrette.

Però vorrei, in apertura del mio intervento, riferirmi a quanto il collega Boato ha scritto sull' "Alto Adige", in merito al disegno di legge provinciale, quello che è stato chiamato per capirci 'legge Tononi'; ha scritto il collega Bo-

to, in riferimento, non tanto al problema se i dipendenti provinciali eletti alla carica di sindaco debbano o meno andare in aspettativa obbligatoria, quanto piuttosto sulla seconda parte del disegno di legge.

Infatti il cons. Boato scrive: "Cosa dice questo disegno di legge provinciale? Dice due cose". E' intervenuto sulla prima parte, nel merito della quale io nella risposta al giornale non sono intervenuto, in quanto già altri erano intervenuti; e poi per la seconda parte, cioè per quanto riguarda il trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti provinciali, eletti alla carica di consigliere, il cons. Boato dice così: "Questo rappresenta l'ennesimo sintomo di immoralità di una classe dirigente che si attribuisce privilegi a man bassa e col minimo possibile di pubblicità".

Quindi il fatto di aver riconosciuto, con legge provinciale, che i dipendenti provinciali eletti alla carica di consigliere regionale, continuano a maturare l'anzianità ai fini previdenziali, assistenziali e di quiescenza, a parere del cons. Boato è un ennesimo sintomo di immoralità di una classe dirigente, lo ripeto ancora, che si attribuisce privilegi a man bassa e col minimo possibile di pubblicità. In un'altra occasione, ma anche in commissione, il cons. Boato dice: No, l'immoralità non sta in questo, e l'ha detto anche Langer adesso, l'immoralità sta nel fatto che, accanto alla maturazione della pensione, dell'anzianità ecc., esiste anche un assegno vitalizio, cioè esiste anche una seconda pensione.

Allora io ho detto al cons. Boato, l'ho scritto e l'ho sfidato anche pubblicamente a distinguere bene e a fare i propri interventi in maniera pertinente e ho anche aggiunto che se lui è moralmente convinto che il fatto che i consiglieri regionali, accanto alla loro pensione legata alla

professione svolta prima di essere nominati consiglieri, ricevano un vitalizio, sia un fatto immorale, io gli chiedo non eroismi, cons Langer, non eroismi, chiedo soltanto coerenza. Coerenza sì, eroismo no. Ma questa era solo una premessa.

La legge che stiamo discutendo adesso non chiede che i dipendenti da enti pubblici, non statali, nominati consiglieri regionali siano parificati ai dipendenti statali, eletti consiglieri regionali, ma ai dipendenti da enti privati, a sensi dello statuto dei lavoratori.

E' qui, collega Langer, che io vorrei aggiungere qualcosa a quanto tu hai detto. Il disegno di legge della Giunta non chiede nulla in più per i dipendenti pubblici di enti pubblici non statali, di quanto già lo statuto dei lavoratori non preveda per i dipendenti, per i lavoratori dipendenti da enti privati. E voglio dimostrarvi questa affermazione, perchè questo è il nodo del problema!

Ha citato giustamente, cons Langer, la legge n. 300 del 1970, ha citato l'art. 31 e l'ultimo comma dell'art. 31, però si è dimenticato il cons. Langer di ricordare la legge 210, cioè l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 31.

Ne dò lettura, legge 9 maggio 1977, n. 210, recita:

"Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori. Il Presidente della Repubblica pronuncia il seguente articolo unico: Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applicano ai lavoratori che, durante il periodo di aspettativa, esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui al Regio Decreto 4 otto-

bre '75, n. 1827 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta. La presente legge è munita di sigillo ecc. ecc."

Quindi dell'ultimo comma dell'art. 31, con legge, è stata data interpretazione autentica, che è completamente diversa da quanto affermato dal collega Langer. Ma io non vorrei che a qualcuno dei presenti succedesse, come è successo, al Don Ferrante di manzoniana memoria, uomo di legge, uomo di scienza, uomo di cultura del suo tempo, il quale dimostrò con delle sofisticate elucubrazioni filosofiche che la peste non esiste, lo dimostrò, salvo poi a morire di peste. Quindi io ritengo che la prima cosa da fare, per un qualsiasi consigliere che voglia interessarsi del problema, sia quello di vedere se per caso in seno al Consiglio regionale ci siano dei consiglieri dipendenti da enti privati, lavoratori dipendenti da enti privati, per chiedere loro qual è il trattamento pensionistico previdenziale. E' così facile! Io l'ho fatto e l'ho chiesto a 5 dei consiglieri regionali della Provincia di Trento che sono nel Consiglio e mi hanno dato delle risposte molto semplici, mi hanno detto: il nostro ente o lo Stato — poi entreremo nel merito — versa tutti i contributi per quanto riguarda la pensione e l'assistenza e ci dà anche gli assegni familiari. L'ho chiesto a 5, sono qui presenti, eventualmente posso anche indicarli, nome e cognome. Allora io mi son detto se ciò avviene nella realtà io posso anche dimostrare che non è corretto il trattamento che viene nei confronti di questi nostri colleghi consiglieri regionali, dipendenti da enti privati, però la realtà è questa, che sia legittimo quanto succede e quanto è in realtà lo dimostro anche soffermandomi ancora sullo statuto dei lavoratori.

E avrete la pazienza di ascoltare un attimo quanto è scritto in "La nuova rassegna" n. 13 del 1978, cioè interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Perché l'interpretazione autentica parla di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta. Quindi bisogna vedere, cons. Langer, e questo è il nodo, se l'assegno vitalizio che viene concesso ai consiglieri regionali rientri in questa dizione, cioè in questi fondi sostitutivi ecc. Penso che questo problema interessi anche al collega Benedikter.

"La nuova rassegna" dice: "Non è superfluo rammentare al riguardo, seppur sinteticamente, da quali enti, casse o gestioni speciali sono costituiti gli accennati fondi, per vedere se per caso rientri anche l'assegno vitalizio".

Rimane sempre impregiudicato il problema se è giusto o non è giusto che accanto a una pensione se ne abbia un'altra, questo rimane impregiudicato, ma è per vedere la cosa da un punto di vista giuridico, dal momento che lei ha detto: noi vogliamo che i dipendenti da enti pubblici non statali, che ricoprono la carica di consigliere regionale, siano parificati ai lavoratori che ricoprono cariche pubbliche. Io dico che è proprio questo che vuole la legge presentata oggi e se a un certo momento gli organi di stampa, "Dolomiten" compreso, non hanno capito che non si sta facendo alcun misfatto e non hanno compreso che in ultima analisi si cerca una omogeneizzazione fra i consiglieri riferendoci allo statuto dei lavoratori, questa non è colpa di chi propone la legge; eventualmente è colpa di coloro che si scagliano, senza avere alcuna documentazione, senza aver fatto un lavoro approfondito di studio, così tanto perché più confusione si fa meglio è, e purtroppo la stampa lo recepisce e poi grida allo scandalo.

Ho detto che sarà anche un po' noioso il mio intervento, però è necessario farlo per esteso.

Quali i fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi. Sostitutivi, trovano il loro presupposto nell'art. 38 del Regio Decreto Legislativo del 1935, n. 1827 e successive modifiche ed integrazioni in cui è indicato il personale statale, provinciale, comunale, sanitario, non soggetto all'assicurazione generale obbligatoria da parte dell'INPS, dovendo iscriversi all'apposito istituto di previdenza, amministrati con il diretto controllo del Ministero del Tesoro.

I fondi esclusivi invece sono destinati da leggi speciali e sono costituiti da casse erette in enti morali ed intese a provvedere all'assicurazione obbligatoria del personale di importanti aziende di credito e delle assicurazioni, come per esempio per il personale del Monte dei Paschi di Siena, dell'istituto nazionale dell'assicurazione. Infine i fondi esonerativi sono previsti dagli articoli 28 e 32 del Regio Decreto Legislativo 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge con modifica 6 luglio 1939, n. 268, e riguardavano quei casi in cui i datori di lavoro, siano enti pubblici che privati, richiedano al competente ministero di garantire al proprio personale un trattamento di quiescenza e di previdenza mediante la costruzione di casse o di gestioni aziendali. Gli articoli suindicati però sono stati abrogati dall'art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 che ha dato un riassetto più incisivo ed organico a quelle disposizioni, rivitalizzandoli con criteri più moderni ed efficaci.

Però per riuscire a capirci, cons. Langer, il problema è questo: i lavoratori privati, per capirci, eletti consiglieri regionali continuano o meno a percepire, da parte dello Stato, — qui si dice chiaramente che è da parte dello Stato —, il versamento dei contributi affinché il periodo

passato in aspettativa sia utile a tutti i fini, previdenziali, assistenziali, pensionistici e anche ai fini di progressione della carriera? La risposta è sì, ma sulla base di una documentazione precisa. Allora, se avete un attimo di pazienza, vi leggerò ancora quanto è scritto in commentario. Statuto dei lavoratori, commentario dello statuto dei lavoratori, diretto da Gino Giugni, edizione Giuffrè.

Ed è questo: "Di maggiore difficoltà è la soluzione del problema se i periodi di aspettativa debbano, considerarsi utili per la corresponsione degli aumenti periodici di anzianità previsti dai contratti collettivi, nonché per il passaggio di categoria. Senza addentrarci nel problema, che richiederebbe un attento esame agli effetti relativi alla sospensione dell'attività lavorativa è possibile sostenere, alla luce di quanto si è detto, che i periodi di aspettativa sono considerati utili anche a questo fine". Ma d'altronde già lei ha detto che ritiene giusto che non ci sia il blocco della carriera, che invece è previsto nella legge regionale che stiamo adesso discutendo, proprio perché non riteniamo che si debba arrivare ai casi da lei segnalati, chiaro! Quindi in questo disegno di legge si chiede soltanto che i dipendenti da enti pubblici non statali siano parificati ai lavoratori, nominati a cariche pubbliche, a sensi dello statuto dei lavoratori. Questo è il problema. Noti bene che lo statuto dei lavoratori prevede l'aspettativa facoltativa, non è mai obbligatoria, mentre per i dipendenti da enti pubblici non statali, anche a sensi della legge che stiamo ora discutendo, l'aspettativa è obbligatoria. Inoltre, a differenza di quanto si prevede per i lavoratori, a sensi dello statuto dei lavoratori, mentre i lavoratori in aspettativa continuano la progressione di carriera, l'anzianità, gli scatti dovuti ai contratti collettivi di lavo-

ro, e ve lo dimostro perchè è scritto qui, i dipendenti da enti pubblici non statali rimarrebbero congelati.

Quindi, in ultima analisi questa legge che si è fatta passare come una legge scandalosa, come un misfatto, come un colpo di mano, come sintomo della immoralità di una classe dirigente, in ultima analisi chiede soltanto che i dipendenti della Regione, io dico di enti pubblici non statali perchè ci sono anche dipendenti dei comuni, ad esempio il sottoscritto, i dipendenti degli ospedali e cose del genere, vengano non parificati agli statali, perchè per gli statali la legge 1078 del 1966 agisce in tutta la sua portata, ad eccezione di quella retribuzione in più, per il resto è tutto come prima; noi chiediamo che questa categoria, che poi è molto ridotta dal momento che, passata la legge provinciale a Trento, due colleghi consiglieri provinciali, Bazzanella e Boatto, ormai sono sistemati, ormai sono a posto loro, quindi si è ulteriormente ridotta questa categoria, chiediamo che venga trattata perlomeno come i lavoratori a sensi dello statuto dei lavoratori.

Io dico che ciò non è, perchè mentre per i dipendenti da enti privati esiste l'aspettativa, ma in maniera facoltativa, per i dipendenti da enti pubblici non statali l'aspettativa è obbligatoria; non solo, ma mentre per i lavoratori, eletti alla carica di consigliere regionale, esiste quella che da noi si può chiamare progressione di carriera, ma si applicano gli scatti praticamente, gli aumenti periodici di anzianità previsti dai contratti collettivi, nonchè i passaggi di categoria, per i dipendenti — scusatemi se continuo a ripeterlo per essere chiaro — per i dipendenti da enti pubblici non statali, stando alla legge che discutiamo adesso, non esiste più la progressione di carriera.

Io invito i colleghi consiglieri, invito anche la

stampa, prima di pronunciare determinati giudizi, che suonano scandalo e offesa e cose del genere, di approfondire la tematica, di documentarsi. Io non posso accettare che il cons. Langer non conosca l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge 300 del '70, io non posso accettare che coloro che agiscono anche a livello sindacale ecc. non conoscano le interpretazioni che sono state date. Lo fanno apposta? Può darsi che sia così. Voglio terminare il mio intervento che avrebbe potuto svilupparsi ulteriormente, ma l'importante è arrivare al nocciolo della questione, — in ogni caso tutta la documentazione in mio possesso, a chi la desidera io la dò senza alcun problema — voglio terminare rispondendo a chi si chiede: chi deve pagare questi oneri, chi deve pagare?

Sempre il commentario dello statuto dei lavoratori, diretto da Gino Giugni, edizione Giuffrè, dice: "E' lo Stato che, al fine di tutelare integralmente la posizione del lavoratore, si assume l'onere dei contributi stessi". E' lo Stato. Poi vi leggo la conclusione: "La legge di interpretazione autentica dell'ultimo comma della norma è intervenuta a risolvere i problemi applicativi, sorti dalla formulazione generica, relativa all'esclusione dei benefici previdenziali, di cui ai commi terzo e quarto. Tale legge finisce concretamente per ampliare il campo della tutela previdenziale, contenuta nell'art. 31 dello statuto, mentre infatti l'ultimo comma della norma esclude dai benefici previdenziali i lavoratori, per i quali esistono, in relazione all'attività espletata durante l'aspettativa, forme previdenziali per il trattamento di pensione per la malattia. La legge 210 del '77 esclude da detti benefici soltanto i lavoratori, che, sempre in virtù dell'attività espletata durante l'aspettativa, han-

no diritto all'assicurazione generale obbligatoria o a forme previdenziali sostitutive, esclusive, esonerative della stessa", e vi ho detto quali sono. "Si deve pertanto ritenere, in virtù della legge 210 del '77 che i lavoratori abbiano diritto a quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'art. 31 dello statuto, anche quando esista, in relazione all'attività espletata, qualche forma previdenziale che sia però cumulabile e non alternativa, rispetto all'assicurazione generale obbligatoria o alle altre forme previdenziali a queste analoghe".

Io ritengo di essere stato abbastanza chiaro, abbastanza documentato, ben pronto a recepire eventuali suggerimenti o controindicazioni o anche interpretazioni diverse da dare allo statuto dei lavoratori, però, e sia chiaro, io rifiuto e riporto quanto già a suo tempo detto dal collega Boato e quanto anche riportato dalla stampa locale. Il cons. Langer si è riferito all'articolo del "Dolomiten", io credo che se il direttore, non so se è stato il direttore o chi, avesse approfondito la tematica fino in fondo, ritengo che non avrebbe scritto quell'articolo e probabilmente nemmeno qualche collega di lingua tedesca si sarebbe così preoccupato, tanto che una legge del 10 luglio la discutiamo adesso.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola al cons. Franzelin.

Wer meldet sich zu Wort? Abgeordnete Franzelin hat das Wort.

FRANZELIN (S.V.P.): Eigentlich ist von meinem Vorredner schon die Sachlage klargestellt worden, aber vielleicht noch zwei, drei Dinge, die die Sache noch unterstreichen könnten.

Wenn Kollege Langer sagt, wir haben im Jahre 1977 vorgehabt, die Moralisten zu spielen, so glaube ich, daß damals überlegt wurde, im Sinne einer sauberen Verwaltung, daß die Staatsbestimmungen nicht unbedingt so waren, daß auch wir sie richtig vertreten konnten. Deshalb wurde damals von uns dieses Gesetz gemacht. Wir haben es so gemacht, weil wir den Vergleich mit den Selbständigen angestellt haben. Wir haben damals auf den Tisch gelegt, daß, wenn jemand ein Freiberufler ist, dieser die Versicherung aus eigener Tasche selber weiterzahlen muß, damit er im Falle der Pensionierung eine Pension erhält. Die damalige Situation für den öffentlichen Angestellten war eben eine andere; er konnte dies auf Kosten der öffentlichen Hand begleichen. Auch ein Arbeitnehmer, der bereits die freiwillige Weiterversicherung in Anspruch nimmt — ich zitiere mich selbst, weil ich ja als Hausfrau in den Landtag gewählt wurde, jedoch früher Arbeitnehmer war und dann die freiwillige Weiterversicherung beanspruchte, um auf die eventuell notwendigen Versicherungsjahre zu kommen —, muß den Betrag aus eigener Tasche bezahlen. Von dieser Sicht her wurde dann auch, um die Abgeordneten gleichzustellen, das damalige Gesetz gemacht. Man war damit einverstanden, es wurde auch, wie mein Vorredner gesagt hat, aufgrund dieser Tatsache die Anzahl der Bediensteten der öffentlichen Körperschaften in diesem Regionalrat dezimiert; es sind nicht mehr so viele, weil sie aufgrund dessen, daß sie wußten, daß diese Beiträge zu bezahlen sind, sich nicht mehr der Wahl gestellt haben. Ich glaube, das ist vielleicht ein Grund, wo man sagen kann, es ist nicht ganz korrekt, wenn wir jetzt hergehen und das Gesetz wieder ändern. In der Zwischenzeit nun ist das Gesetz bzw. die

Problematik wiederum auf den Tisch gelegt worden, weil wir nun die Angelegenheit mit dem Statut Nr. 300 verglichen haben. Es ist mit der Begründung auf den Tisch gekommen, daß es eigentlich nicht richtig ist, daß die Angestellten der Region oder der Provinz nicht mit dem privaten Arbeitnehmer, der im Dienst ist zum Zeitpunkt, an dem er in den Regionalrat bzw. in den Landtag gewählt wird, gleichgestellt sind. Hier kam zum Ausdruck, daß der private Angestellte in den Wartestand gehen kann und in dieser Zeit weder er noch sein Arbeitgeber einen Beitrag leistet. Und das, glaube ich, ist nun der springende Punkt, der zu lösen ist. Es ist recht und billig, daß wir den Angestellten der öffentlichen Verwaltung mit dem privaten Angestellten gleichstellen, weil wünschenswert ist dieser Vergleich anzustellen, weil eine Gleichstellung aller hier im Regionalrat Vertretenen bekommen wir nicht, wie aus dem Gesagten zu entnehmen ist. Nun ist aber, wenn wir das Statut Nr. 300 hernehmen, doch klarzustellen, wer in diesem Fall die Beiträge bezahlt. Ich habe aus den Ausführungen des Kollegen a Beccara nicht herausbekommen, wer nun die Beiträge der sogenannten "assicurazione generale obbligatoria" trägt. Ist es der Staat, ist es die Versicherung selbst? Ich glaube, die müßte geklärt werden, um zu sagen: Wir stellen unsere Bediensteten mit den Bediensteten der Privatwirtschaft gleich, denn dort zahlt der Arbeitgeber auch nichts, aber es zahlt auch der Arbeitnehmer nichts. Ist es möglich — und das ist meine präzise Frage —, daß die CPDEL, also das Versicherungsinstitut der öffentlichen Angestellten, in diesem Falle die Beiträge als obligatorische Beiträge selbst übernimmt? Wenn ja, dann bräuchten wir in diesem Falle nicht den Gesetzesartikel so wie wir ihn jetzt vorgelegt haben. Es wäre richtig und

wichtig, daß dies zuerst geklärt wird, denn, wenn es möglich wäre, diese Beiträge obligatorisch den anderen anzulasten, wäre es nicht richtig, wenn wir als öffentliche Körperschaft diese Beiträge in diesem Falle bezahlen, weil dann wiederum nicht die Gleichstellung mit dem Statut Nr. 300 erfolgt. Dies zur Klärung! Ich möchte dazu eine präzise Antwort, denn die Rechtsgutachten, die wir in dieser Angelegenheit bisher bekommen haben, waren nicht in diese Richtung. Man hat immer nur die Vor- und Nachteile der einzelnen Versicherten aufgezeigt, nicht aber die präzise Antwort auf diese Sache.

Etwas anderes aber in diesem Zusammenhang erlaube ich mir noch anzuführen, und zwar was der Art. 1, letzter Absatz, in diesem Gesetz vorsieht, und zwar auch Sicherung wiederum im Hinblick auf die Gleichstellung laut Gesetz 300, daß jemand auch nicht mehr in den obligatorischen Wartestand versetzt wird, sondern daß er unter Umständen für die Zeit, die unbedingt notwendig ist, um den Dienst als Abgeordneter zu leisten, von seiner Arbeit wegbleiben kann. Ich glaube, daß das sicher nicht tragbar ist in der Situation, in der wir heute sind. Wenn das Statut 300 im Jahre 1970 erlassen wurde, so können wir uns eigentlich vorstellen, daß es zu dem Zeitpunkt sicher möglich gewesen ist, zwei solche Dienste zu kumulieren, nicht aber heute, wenn wir wissen, welche Vielfalt an Arbeit auf den Abgeordneten zugekommen ist, zwischen permanenten Sitzungen in den Landtagen und in der Region, in den Kommissionen und Unterkommissionen. So glaube ich, daß man von einer dringend notwendigen Zeit, die für die Ausübung des Amtes gebraucht wird, nicht sprechen kann; es ist ein Vollzeitjob. Und somit, glaube ich, kann man hier nicht davon ausgehen, daß man dem einzelnen die Möglichkeit läßt, in sei-

nem Dienst zu bleiben, weil dieser Dienst auf keinen Fall von dieser Person ausgeübt werden kann, somit aber auch keinem anderen die Möglichkeit eingeräumt wird, diesen Posten zu besetzen, was auf der anderen Seite bewirkt, daß auf jeden Fall der Dienst nicht gewährleistet ist und auf der anderen Seite dies wiederum die öffentliche Verwaltung ist, die den Dienst am Bürger nicht durchführen kann. Ich bitte, dies noch einmal zu überdenken, daß wir hier nicht von einem Extrem ins andere kommen, daß wir wohl vor Augen haben, was möglich ist, was die wirtschaftliche Behandlung angeht. Was ein Arbeitnehmer als privater Arbeitnehmer hat, muß man auch dem öffentlichen Angestellten zugestehen. Wir haben das Recht — und das ist in allen drei Gutachten angeklungen —, nach unserem Gutdünken diese Materie zu regeln, so, glaube ich, sollen wir nicht in den Fehler verfallen, von einem Extrem ins andere zu kommen, wohl aber versuchen, eine einigermaßen Gleichstellung zu erreichen. Ich glaube, wenn in diesem Sinne die Dinge noch einmal überdacht werden, so kann man sicher zu einem guten Ergebnis kommen. Ich bitte also, daß man hier präzise auf die erste Frage eine Antwort gibt, denn nur wenn es nicht möglich ist, daß diese Versicherungsinstitute diese Beiträge von sich aus obligatorisch übernehmen, kann vom zweiten dann die Rede sein und in welcher Form kann dann neu entschieden werden.

(In realtà gli oratori che mi hanno preceduto hanno già chiarito sufficientemente la situazione, ma ciononostante desidero porre in rilievo alcuni argomenti che potrebbero marcare ulteriormente la questione.

Il collega Langer afferma che nel 1977 volevamo elevarci a moralisti, mentre, per dire il vero,

le norme nazionali non si presentavano tali da poterle sostenere convenientemente nel senso di una amministrazione limpida e da questa considerazione è nata a suo tempo questa legge. Abbiamo infatti confrontato la situazione dei lavoratori autonomi, vale a dire dei liberi professionisti, che sono chiamati a provvedere a proprie spese alla prosecuzione assicurativa, per mantenersi il diritto alla pensione. La situazione per il dipendente del pubblico impiego era allora sostanzialmente diversa, in quanto il diritto al trattamento di quiescenza era garantito dall'amministrazione pubblica, che si assumeva interamente l'onere. Anche un lavoratore, che intende usufruire della prosecuzione volontaria — cito me stessa, poichè sono stata eletta nel Consiglio provinciale come casalinga, ma avendo io prima lavorato come lavoratore dipendente sono ricorsa alla cosiddetta assicurazione "volontaria", per raggiungere la contribuzione necessaria per la pensione — deve provvedervi a proprie spese. Considerando il problema sotto questo profilo si era ritenuto opportuno legiferare in questo modo per porre i Consiglieri sullo stesso piano. Tutti erano d'accordo e come ha fatto presente l'oratore che mi ha preceduto, la presenza in Consiglio regionale dei dipendenti pubblici è stata decimata; sono pochi ora i Consiglieri provenienti dal pubblico impiego, poichè, sapendo che avrebbero dovuto pagarsi i contributi pensionistici hanno preferito di non presentarsi più alle elezioni.

Questo è a mio avviso un motivo che farebbe apparire scorretta una eventuale modifica di legge. Nel frattempo la problematica è stata posta ex novo per aver confrontato la situazione con lo statuto n. 300. Ora si afferma non essere giusto che i dipendenti della Regione e delle Province, eletti nei Consigli provinciali e re-

gionali, non abbiano gli stessi diritti nei confronti di coloro, che provengono dal settore privato. Nel corso del dibattito è emerso che il lavoratore dipendente può andare in aspettativa senza versare a proprie spese i contributi volontari, che a sua volta non vanno nemmeno a carico del datore di lavoro. Questo è quindi il punto cruciale da risolvere. E' giusto ed equo che il dipendente degli enti pubblici venga posto sullo stesso piano del lavoratore del settore privato, ma così facendo non riusciremo a raggiungere una equiparazione fra tutti i Consiglieri, come si è appreso dai vari interventi. Ritornando allo statuto n. 300 è da chiarire a carico di chi sono posti i contributi relativi al periodo del mandato politico. Dalle esposizioni del Consigliere a Beccara non sono riuscita a comprendere chi fronteggia in realtà la spesa per la cosiddetta "assicurazione generale obbligatoria". Vi provvede lo Stato o lo stesso ente assicurativo? Si dovrebbe quindi chiarire questo particolare per poter quindi equiparare il trattamento di quiescenza del dipendente pubblico a quello del lavoratore del settore privato, poiché in quest'ultimo caso, i contributi non sono a carico del datore di lavoro e tanto meno del lavoratore. E' possibile — questo intendo sapere — che la CPDEL, quale istituto assicurativo del pubblico impiego, assuma a proprio carico i contributi obbligatori? In caso affermativo, non dovremmo ricorrere all'articolo di legge, come è stato ora formulato. Sarebbe giusto chiarire, se i contributi in parola potessero essere posti a carico di altri, non essendo equo che l'ente pubblico si assuma tale spesa, la qual cosa male si concilierebbe con lo statuto n. 300. Tanto per chiarimento! Desidererei a tal proposito una risposta precisa, in quanto i pareri giuridici raccolti finora, dissentono da tale orientamento. Finora si sono indicati uni-

camente i pro ed i contro delle singole situazioni assicurative, eludendo il nocciolo della questione.

A tal proposito mi permetto di sollevare un altro argomento: l'ultimo comma dell'art. 1 prevede, sempre facendo riferimento alla legge n. 300, che l'eletto non va collocato obbligatoriamente in aspettativa, ma che ha diritto a permessi per il tempo strettamente necessario all'esplicazione del suo mandato. Credo che ciò non sia sostenibile nell'attuale situazione. Lo statuto n. 300 risale al 1970, per cui dobbiamo ritenere che in quel periodo era possibile cumulare due servizi, la qual cosa è oggi impossibile, se consideriamo la mole di lavoro, a cui deve attendere un Consigliere, fra sedute permanenti dei Consigli provinciali e regionale, delle commissioni e sottocommissioni, per cui non si può più parlare di tempo strettamente necessario per l'espletamento del mandato. Si tratta di un'occupazione a tempo pieno. Non si può quindi lasciare al singolo la libera scelta di mantenere o meno il proprio lavoro originario, non essendo possibile seguire, come già detto, ambedue gli incarichi. D'altra parte con il mantenimento del posto di lavoro si crea un ulteriore problema, vale a dire che nessuno può essere assunto in sostituzione dell'impiegato eletto, per cui il servizio non è garantito e l'amministrazione pubblica non può nuovamente assicurare al cittadino quanto gli compete. Prego di voler riconsiderare la problematica, onde evitare che si vada da un estremo all'altro e di tenere ben presente quanto è possibile fare a proposito del trattamento economico. I vantaggi, di cui gode un lavoratore del settore privato, vanno riconosciuti anche al dipendente dell'impiego pubblico. Secondo i tre pareri giuridici in nostro possesso, ci è data la pos-

sibilità di regolamentare a piacimento tale materia, per cui dovremmo evitare l'errore, ripeto, di andare da un estremo all'altro, ma fare il possibile per cercare in certo qual modo una giusta soluzione. Riesaminando la problematica in tal senso, credo che si possa giungere certamente ad un esito soddisfacente. Prego pertanto di voler rispondere esaurientemente alla mia precisa domanda e solo nel caso che gli istituti assicurativi non possono assumersi l'onere dei contributi obbligatori, si potrà ridiscutere il secondo argomento per trovare una nuova regolamentazione.)

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort in der Generaldebatte?

Abgeordneter Mitolo.

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Signor Presidente, noi ci asterremo dal votare questa legge. La mia è quasi una dichiarazione di voto.

Perchè indubbiamente esistono delle notevoli perplessità, anche se il collega a Beccara ha chiarito molti degli aspetti e molti dei temi che sono stati oggetto di aspra rampogna da parte dell'intervento precedente del cons. Langer. Noi non vogliamo assumere l'atteggiamento dei moralisti o di coloro i quali in certe situazioni pensano si debba puntare il dito, elevare alto il discorso contro certe sperequazioni, contro certi concetti e privilegi. Non c'è dubbio però che vi sono trattamenti diversi nell'ambito di questo nostro Consiglio e nell'ambito dell'espletamento di certe funzioni. Io parlo, per esempio, del trattamento differenziato di coloro che svolgono la libera professione o che sono lavoratori autonomi, i quali sono nella condizione peggiore

di tutti gli altri consiglieri.

Non c'è dubbio che un avvocato, un medico, un ingegnere, un architetto, un rappresentante di commercio o anche magari un titolare di una piccola o media azienda che venga eletto consigliere regionale, si trova nella condizione di non aver sicuramente chi gli paga i contributi assicurativi, chi gli paga le indennità di quiescenza e, se per caso non svolge la propria attività, come nel caso di un rappresentante di commercio, rischia addirittura che gli venga tolto il mandato di rappresentanza perchè le ditte evidentemente hanno bisogno di gente attiva, non hanno bisogno di gente che fa altre attività, e perdendo i mandati di rappresentanza, se dopo 5 anni uno non viene rieletto, cosa anche di normale amministrazione, domando come possa riprendere la propria attività e come possa poi, dopo aver interrotto per 5 anni tutta una serie di attività, come possa rifarsi, ha perso la clientela, ha perso il proprio lavoro e si ritrova, non c'è dubbio, in mezzo a una strada.

Non parlo poi degli ingegneri, degli architetti che non hanno e non possono fare progetti perchè magari rischiano anche di vedersi incriminati per interessi privati in atti di ufficio e non parlo poi degli avvocati o dei medici, che evidentemente se non fanno la loro professione, dopo 5 anni di interruzione, credo trovino grosse difficoltà a riprendere la loro attività privata.

Comunque qui si è detto che si vuole parificare la posizione dei dipendenti degli enti pubblici regionali a quella dei lavoratori privati, secondo lo statuto 300, se la legge è questa evidentemente dobbiamo cercare di adeguarci anche a questa visione.

Certo, quanto rilevato nel suo intervento dal collega Langer, dà da pensare perchè ci sono evidentemente, ma non solo nella nostra regione,

ci sono anche nello Stato, io ricorderò ai colleghi le pensioni d'oro proprio di certi dirigenti sindacali della CISL e di altri enti, che, alla fine del loro mandato, se ne sono andati in pensione non con i 33 milioni, che sono pur cosa cospicua, intendiamoci bene per chi non ha lavorato che un anno, un anno e mezzo effettivamente, ma con qualcosa come oltre 100 milioni. A questo punto il discorso diventa più generale e riguarda ovviamente un tipo di società che ci siamo costruiti e una situazione più generale, che evidentemente va modificata già dal centro, già dallo Stato.

Per cui, fermo restando la nostra perplessità su questa richiesta di modifica della legge, che non troviamo del tutto conforme, io non mi sento di votare il provvedimento, ma non posso non tenere conto che altre sperequazioni e altri privilegi sussistono per altre categorie e quindi mi asterrò dal voto.

(Assume la Presidenza il Presidente PARIS)

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. Lunger.

LUNGER (P.D.U.): Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es wäre gut, wenn von der Regierungsbank noch im Rahmen der Generaldebatte eine Antwort auf die Fragen gegeben würde, die Kollegin Franzelin vorher aufgeworfen hat. Ich glaube, es wäre nicht richtig, einfach weiterzugehen, als ob nichts geschehen wäre und dann über den Übergang zur Sachdebatte abzustimmen, denn die Abgabe der Stimme zum Übergang zur Sachdebatte kann und wird wesentlich auch von dieser klärenden Antwort abhängen. Deswegen, glaube ich, wäre

es gut, wenn der Präsident gleich die Zuständigen einladen würde, im Rahmen der Generaldebatte hier eine Antwort zu geben.

Zum Gesetz als solches möchte ich ganz kurz an die Haltung unserer Partei bezüglich dieser Frage erinnern und auf die Ereignisse vor einigen Jahren hinweisen, die auf diesem Gebiet ziemlich Schlagzeilen gemacht haben. Ich glaube, es werden alle wissen, was damals mit dem heutigen Senator Brugger und dem heutigen Europaparlamentarier Dr. Dalsass vor sich gegangen ist. Senator Brugger hat ursprünglich nicht ganz ein Jahr als Regionalbeamter gearbeitet, ist dann zum Landtagsabgeordneten gewählt worden und später dann zum Senator; er hat also als Beamter insgesamt nicht ganz ein Jahr gearbeitet. Ähnlich war es mit Dr. Dalsass, mit dem einzigen Unterschied, daß derselbe anstatt nicht ganz ein Jahr nicht ganz vier Jahre gearbeitet hat. Vor einigen Jahren haben die beiden Herren, zum Teil auch in Kombination mit einem Staatsgesetz, mit dem Kriegsdienstjahre angerechnet wurden, um die Pensionierung angesucht. Was war die Folge? Daß beide eine Abfertigung von mindestens 20 Millionen Lire erhalten haben...

Unterbrechung

LANGER (P.D.U.): ja, mehr waren es, ja, ich sage es trotzdem; es waren also mehr, denn 20 Millionen Lire hat Dalsass offen zugegeben; es waren mehr; plus kriegt jeder eine ...

Unterbrechung

LUNGER (P.D.U.): ... waren es 30 Millionen?

Unterbrechung

LUNGER (P.D.U.): ... 20 Millionen hat jedenfalls Dalsass offen zugegeben, zugegeben im Gespräch, in Wirklichkeit waren es also mehr, plus eine Jahrespension von 10 Millionen Lire ungefähr. Und das beim einen für nicht ganz ein Jahr Arbeit, beim anderen für nicht ganz vier Jahre Arbeit. Nun, ich glaube, daß wohl jedem Bürger, der noch einen Funken an Gerechtigkeitsgefühl bewahrt hat, die Haare zu Berge stehen müssen. Denn dies war nichts anderes, als Gesetze machen, um sich gegenseitig Steuergelder in die Taschen zu scheffeln. Denn es kann ja nicht gerecht sein, daß für diese kurze Arbeitszeit jemand derartige Beträge bekommt. Dazu kommt noch, daß die Betroffenen ja weiterhin Abgeordneter bzw. Senator bzw. Europaparlamentarier sind. Diese Herren kriegen also die Pension jetzt dauernd, also 10 Millionen Lire im Jahr, jetzt werden es wahrscheinlich schon mehr sein, obwohl sie außerdem ihre Bezüge haben. Inzwischen ist dies auch abgeschafft worden. Nein, dies ist nicht abgeschafft worden. Abgeschafft ist nur worden, daß, wie bei Dalsass, auch noch die Pension des Regionalratsabgeordneten dazu käme. Das ist dann klargestellt worden. Die anderen Zahlungen sind nicht abgeschafft worden; die kriegen sie. Es ist dann, wie gesagt, die Gesetzeslage geändert worden. Jetzt sind wir aber wieder dabei, dieses System zum Teil wieder einzuführen. Ich stehe auf dem Standpunkt — und habe es schon in der Kommission gesagt und habe dort auch dagegen gestimmt —, daß es gerecht wäre, daß ein Beamter (Regionalbeamter oder Landesbeamter ist einerlei) in dem Moment, wo er gewählt wird, mit seiner Karriere stehenbleibt, auch was die Versicherung betrifft, daß da ein Stopp gemacht wird. Wenn er nicht mehr gewählt wird,

soll die Karriere wieder weitergehen, so daß dann zum Schluß, bei der Pensionsberechnung, einfach die Jahre gerechnet werden, in denen er wirklich gearbeitet hat, nicht aber daß die Jahre, wo er Regionalbeamter war, einfach automatisch weitergezählt werden und an die tatsächlich geleisteten Dienstjahre angehängt werden. Das ist einfach nicht gerecht! Und zwar, weil jemand als Regionalabgeordneter ja auch eine Pensionsberechtigung hat. Wenn ein Regionalratsabgeordnete keine Pensionsberechtigung hätte, dann wäre die Sache natürlich anders. Aber nach dem eine Pensionsberechtigung da ist, ist es nicht gerecht, daß die andere Pensionsberechtigung weiter aufrecht erhalten bleibt, auch für die Jahre, für welche jemandem eine Pensionsberechtigung als Regionalratsabgeordneter erwächst, welche an sich ja nicht so schlecht ist. Diese ist ja besser als die Pensionsberechtigung, die jemand als Beamter zu erwarten hat. Deswegen ist nicht einzusehen, warum diese Kumulierung möglich sein soll.

Wenn jemand nicht mehr gewählt wird, dann soll die Pensionsberechtigung als Beamter wieder weitergehen. Aber die Zeit, wo jemand seine Tätigkeit als Regionalratsabgeordneter ausübt, soll meines Erachtens für die Berechnung der Jahre der Pensionsberechtigung usw. — damals bei Dalsass und Brugger ist auch noch die Karriere weiter gestiegen — nicht berechnet werden.

Daher glaube ich, daß es gut wäre, wenn auf die Frage, die Kollegin Franzelin aufgeworfen hat, eine klare Antwort noch im Rahmen der Generaldebatte gegeben würde.

(Illustrissimo Signor Presidente, colleghe e colleghi, credo che sarebbe opportuno sentire la risposta da parte della Giunta regionale ancora nell'ambito del dibattito generale, alle questioni sollevate dalla collega Franzelin. Non ritengo

essere giusto di proseguire i lavori come nulla fosse accaduto, per poi votare in merito al passaggio alla discussione articolata, poichè il voto in parola potrebbe essere essenzialmente condizionato dai chiarimenti, che si vorranno dare a tal proposito. Sarebbe pertanto opportuno che il Signor Presidente indicasse gli organi competenti e rispondesse ancora in sede di dibattito generale.

In merito alla legge come tale, desidero esporre la posizione del nostro partito riguardo questo problema e ricordare gli avvenimenti di alcuni anni or sono, che hanno avuto nel settore specifico una larga eco. Credo che tutti ricorderanno quanto accaduto a suo tempo con l'attuale senatore Brugger ed il deputato europeo Dr. Dalsass. Originariamente il senatore Brugger non ha lavorato un intero anno come funzionario della Regione, in quanto fu eletto consigliere provinciale e poi senatore; come funzionario dunque non ha raggiunto un anno intero di servizio effettivo. Il Dr. Dalsass si trova in una situazione simile, con l'unica differenza che ha raggiunto quasi quattro anni, anzichè un anno scarso di servizio. Alcuni anni or sono questi due signori hanno presentato domanda di pensionamento, usufruendo in parte anche di una legge statale, che riconosceva gli anni di guerra. Quale è stata la conseguenza? Tutti e due hanno ottenuto una liquidazione di almeno 20 milioni di lire ...

Interruzione

LUNGER (P.D.U.): sì, erano di più, ma io lo dico ciononostante; erano quindi più di tale somma, poichè i 20 milioni sono stati confermati pubblicamente dal Dr. Dalsass; erano, ripeto, di più, inoltre ognuno percepisce una ...

Interruzione

LUNGER (P.D.U.): erano 30 milioni?

Interruzione

LUNGER (P.D.U.): i 20 milioni sono stati comunque dichiarati apertamente dal Dr. Dalsass, vale a dire ha ammesso in un colloquio di aver percepito detta somma ma in realtà erano di più, oltre alla pensione che annualmente ammonta a circa 10 milioni di lire.

Tutto questo viene percepito per quasi un anno di servizio dall'uno, e dall'altro per il lavoro svolto in quasi quattro anni.

Credo che ad ogni cittadino, con un pizzico di senso di giustizia, debbano raddrizzarsi i capelli nel sentire queste cose. Non può essere giusto che un cittadino percepisca simili importi per un breve periodo di lavoro. Ciò significa approvare leggi per intascare reciprocamente denari del gettito fiscale. A ciò si aggiunge che gli interessati continuano a conservare le cariche di senatore e di deputato al Parlamento europeo. Questi signori continuano a percepire la loro pensione, 10 milioni all'anno, che nel frattempo sarà stata probabilmente aumentata. Questo, si dice ora, sarebbe stato abrogato. Non è vero, è stato abrogato soltanto il diritto, nel caso di Dalsass, anche alla pensione di consigliere regionale. Questo è stato chiarito. Gli altri assegni non sono stati tolti, li percepiscono ancora. Come già detto, è stata mutata la situazione legislativa, ma ora stiamo nuovamente modificando in parte questo sistema. Sono personalmente sulla posizione — lo ho già fatto presente in commissione, esprimendo voto contrario —, che un funzionario (della Regione o della Provincia) al momento della sua elezione, veda bloccarsi la propria carriera di funzionario, anche per quanto concerne l'assicurazione. Nel caso di non riele-

zione egli va reintegrato nel suo posto di lavoro, per cui alla fine verrebbero così calcolati per la pensione semplicemente gli anni di servizio effettivo, senza peraltro conteggiare automaticamente il lasso di tempo, in cui l'interessato ha esercitato un mandato politico, in aggiunta agli anni di servizio effettivo. Questo non è giusto! Il consigliere regionale ha diritto come tale ad un assegno vitalizio, per cui la questione si prospetterebbe in modo diverso, qualora non sussistesse il diritto di pensione a favore del consigliere regionale. In presenza di tale diritto non è giusto che venga mantenuta un'altra pensione per gli anni, per i quali il funzionario in parola matura una pensione nella sua qualità di consigliere regionale, il cui ammontare non è tanto esiguo. Il trattamento vitalizio a favore del consigliere regionale è senz'altro migliore del trattamento pensionistico del funzionario. Non vedo ragione di questo cumulo. Nel caso di non rielezione la pensione di funzionario dovrebbe riprendere il suo cammino, senza computare gli anni, in cui il funzionario ha esercitato il mandato di consigliere regionale, mentre a suo tempo nel caso Dalsass e Brugger vi fu anche una automatica progressione di carriera. Ritengo pertanto opportuno che alla risposta sollevata dalla collega Franzelin si risponda ancora nell'ambito del dibattito generale.)

PRESIDENTE: Le dò subito la parola, cons. Benedikter. Prima però volevo fare una comunicazione nel senso che il Presidente, in relazione alla obiezione sollevata dal cons. Tonelli in ordine alla convocazione della seduta di martedì 18 u.s.c. della seconda commissione legislativa, ritiene di dover invitare il signor Presidente della Commissione stessa alla riconvocazione della medesima per l'esame degli stessi argomenti

trattati nella seduta predetta. Il Presidente si fa premura di procedere e di provvedere a tale comunicazione con la maggior sollecitudine possibile e, qualora siano disponibili tutti i commissari, ancora nella giornata odierna al fine di non ritardare i lavori del Consiglio, come già previsti.

Dò la parola al cons. Benedikter.

TONELLI (D.P.): *(Interrompe)*

PRESIDENTE: Cons. Tonelli, non può invitare il collega a stare zitto quando lei urla! Mi sembra anche una contraddizione! Ha la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Abgeordnete Franzelin hat beantragt, daß noch eine Frage geklärt werde im Zusammenhang mit diesem Gesetz und daß eben diese Klärung notwendig sei, um mit voller Kenntnis aller Umstände entscheiden zu können. Ich schließe mich diesem Antrag an und komme allerdings kurz auch auf die Sache zu sprechen.

Es wird vielfach ein Artikel der "Dolomiten" erwähnt. Ich werde da auch kurz einen Ausschnitt zitieren, weil ich dann dazu Stellung nehmen möchte, aber womöglich nicht heute, sondern sobald wir endgültig darüber entscheiden. Ich zitiere aber jetzt einen Absatz zur Sache, da heißt es anschließend an das, was der Abgeordnete Lunger gerade gesagt hat: "Diesem nicht länger tragbaren Übelstand wurde mit einem Regionalgesetz vom Jahre 1977 ein Riegel vorgeschoben, d.h. diese Privilegien wurden abgeschafft, allerdings nur für die Bediensteten der Region und der beiden Provinzen Bozen und Trient, denn für die Staatsangestellten bestehen sie neben anderen Privilegien weiter, aber da-

für können die Region bzw. der Regionalrat nichts. "Und dann noch: "Die Hauptsache: das Ja oder Nein zu dieser Gesetzesvorlage" — bei der wir jetzt angelangt sind — "steht heute an"; — das war damals in der "Dolomiten" vom 17. Juli — "und dann wird sich zeigen, ob der vor bald zwei Jahren gewählte Regionalrat anders denkt als sein Vorgänger im Jahre 1977. Von der politischen Verantwortung, von der moralischen Seite des Problems sei hier gar nicht die Rede. Die Entscheidung im einen oder im anderen Sinne haben in erster Linie die beiden großen Koalitionsparteien in der Region, die Südtiroler Volkspartei und die Democrazia Cristiana, die unseres Wissens sich parteiintern mit dieser heiklen Frage seit dem Sommer 1977 überhaupt nicht mehr befaßt haben und somit voraussichtlich an ihrem seinerzeitigen Standpunkt auch heute noch festhalten". Ich möchte selbstverständlich dazu Stellung nehmen, in aller Form und deutlich, jedoch bevor wir abschließend dazu Stellung nehmen, bin ich der Ansicht, daß diese Frage, die von der Abgeordneten Franzelin aufgeworfen worden ist, geklärt werden muß, weil sie nicht eine nebensächliche Angelegenheit ist, sondern letzten Endes dann sozusagen die entscheidende Detailfrage wird; es heißt immer: der Teufel steckt im Detail, nicht wahr, an dem sich messen läßt, ob die Lösung, die hier angestrebt wird, noch tragbar ist oder nicht, wobei es ja nicht darum gehen kann, was absolut gerecht ist oder was die Gerechtigkeit an sich ist, sondern was dann im Verhältnis als gerecht empfunden wird, und in dem Zusammenhang ist es klar, daß wir, die Südtiroler Volkspartei, zu der seinerzeit durch das Gesetz vom Sommer 1977 getroffenen Lösung stehen und daß hier eigentlich nur die Frage zu entscheiden ist, ob

eine Behandlung, die — wie es auch in dem "Dolomiten" - Artikel steht — für alle Arbeitnehmer als gerecht erachtet wird, ob sie auch für die öffentlichen Angestellten, die zu Regionalratsabgeordneten gewählt werden, gerecht sein wird. Wir haben alle gewußt, daß die Staatsangestellten in dieser Hinsicht eben in einer Weise privilegiert behandelt werden, die als nicht tragbar, die als nicht gerecht erscheint, aber wir sind auch davon ausgegangen, daß es kein richtiger Schluß wäre, wenn man sagen würde, daß wir auch dort nichts ändern, wo es von uns abhängt, weil wir die Behandlung der Staatsangestellten nicht ändern können. Wir haben dort geändert, wo es von uns abhängt; haben also im wesentlichen geändert, daß diese Zeit, die der gewählte Vertreter als solcher verbringt, weder für seine Besoldung noch für seine Laufbahn, für seine Karriere in irgend einer Weise zählen darf, auch nicht für die Besoldung und was alles mit der tatsächlichen Dienstleistung zusammenhängt. Dabei bleiben wir. Jetzt ist die Frage aufgeworfen worden: Wenn aber nicht nur die Staatsangestellten, sondern die Arbeitnehmer im allgemeinen, die in das Regionalparlament gewählt werden und trotzdem ihre Pensionsversicherung, um sie so zu nennen, weitergezahlt erhalten, dann müsse das auch für die Angestellten der öffentlichen Körperschaften (Region, Provinz, Gemeinden) gelten, müsse das auch als gerecht angesehen werden im Sinne einer verhältnismäßigen Gerechtigkeit. Da entsteht nun die Frage: Ja, dem ist so, aber wer zahlt, wer zahlt dann diese Versicherung? Davon hat auch der Kollege a Beccara gesprochen — er hat zwar Kommentare vorgelesen zum Art. 31 des Arbeitnehmerstatutes —, aber es ist klar, daß für die privaten Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmer, die nicht Angestellte öffentlicher

Körperschaften sind, praktisch die allgemeine Sozialversicherung irgendwie aufkommt — wo sie dann das Geld wieder herbekommt, das können wir uns ja vorstellen, wo sie es herkommen muß, das können wir uns ja vorstellen —, aber im Falle der Regionalratsabgeordneten ist es nicht klar. Das heißt, dort dürfte es sicher sein, daß die allgemeine Sozialversicherung, nicht die Sozialversicherung als solche, das Geld als solches ausgibt, d.h. die Versicherung bestreitet. Also wer bestreitet sie? Das soll geklärt werden — ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen —, ich bin der Ansicht, daß das noch geklärt werden muß, bevor hier entschieden werden soll; ob das was angestrebt wird, was der Kollege a Beccara sehr beredt verfochten hat, ob diese Lösung annehmbar ist, ob mit diesem allgemeinen Fonds, mit dem auch für die privaten Arbeitnehmer aufgekommen wird, auch die Sozialversicherung der zu Regionalratsabgeordneten gewählten Angestellten öffentlicher Körperschaften bestritten wird. Dann wären sie gleichgestellt mit den Arbeitnehmern im allgemeinen, oder wenn dem nicht so sein sollte, dann muß eben geklärt werden, wer zahlt, da eben die öffentliche Hand das nicht allein bestreiten kann. Aber darüber, glaube ich, ist es schon richtig, wenn man eine endgültige Klärung herbeiführt. Nachdem ja der Regionalrat sowieso auch wegen anderer Gesetze vor Weihnachten, vor Jahresende sicher noch zwei-, dreimal zusammenkommt, hätten wir dann, von mir aus, nächste Woche Zeit, endgültig zu entscheiden, damit die Sache einmal bereinigt wird.

Ich beantrage daher, daß jetzt ausgesetzt wird — ohne Abstimmung über den Übergang zur Sachdebatte —, daß um eine Woche die Generaldebatte verschoben werde.

(Il Consigliere Franzelin ha proposto di chiarire ancora una questione connessa con questa legge e che tale chiarimento è necessario per poter prendere una decisione in piena conoscenza di tutte le circostanze. Personalmente mi associo a tale proposta e affronto tuttavia brevemente la questione.

Si menziona spesso un articolo apparso sul "Dolomiten". Citerò un breve passo, in quanto vorrei poi prendere posizione, ma possibilmente non oggi, poichè intendo entrare nel merito al momento di una determinazione definitiva. Cito comunque un capoverso a tal proposito, in aggiunta a quanto ha affermato il Consigliere Lunger: "A questo inconveniente, ulteriormente insostenibile, è stato posto fine con una legge regionale dell'anno 1977, vale a dire che questi privilegi sono stati abrogati, tuttavia soltanto per gli impiegati della Regione e delle due Province di Bolzano e Trento, in quanto per gli impiegati dello Stato sussistono ancora oltre ad altri privilegi, ma nulla possono fare a tal proposito la Regione, ossia il Consiglio regionale." Si legge inoltre: "Il punto essenziale: il sì o il no in merito a questo progetto di legge" — siamo giunti al punto — "cadrà oggi"; — questo ha pubblicato il "Dolomiten" il 17 luglio — "ed allora si vedrà, se il Consiglio regionale eletto quasi due anni or sono, svolge un altro pensiero rispetto a quello precedente del 1977. Non ne parliamo nemmeno della responsabilità politica e dell'aspetto morale del problema. La decisione nell'uno o nell'altro senso spetta soprattutto ai due partiti di coalizione della Regione, allo S.V.P. ed alla D.C., che per quanto ne siamo informati non hanno affrontato questo delicato problema in sede di partito dall'estate del 1977, per cui saranno probabilmente ancor oggi fermi sulle posizioni di allora." Desidero na-

turalmente prendere posizione in tutta forma e con chiarezza e prima ancora di prendere una posizione conclusiva sono della opinione, che il problema sollevato dal Consigliere Franzelin deve essere chiarito, non trattandosi di una questione secondaria, ma in definitiva, per così dire, di un aspetto parziale determinante; si dice sempre che il diavolo sta appunto nei dettagli e proprio con questi si può misurare, se la soluzione, a cui noi tendiamo, è ancora sostenibile o meno e non si tratta tanto di esaminare ciò che è assolutamente giusto o ciò che la giustizia è di per sé, ma si tratta invece di vedere ciò che si ritiene giusto nel rapporto e a tal proposito è evidente, che noi dello S.V.P. siamo favorevoli alla soluzione adottata a suo tempo con la legge che risale all'estate 1977, per cui si tratta di decidere soltanto il problema, se un trattamento, che — come si legge anche nell'articolo del "Dolomiten" — viene ritenuto giusto ed equo per tutti i lavoratori risulta essere giusto anche per i dipendenti pubblici, che verranno eletti Consiglieri regionali. Tutti sapevamo dei privilegi degli impiegati dello Stato in tal senso, che non appaiono sostenibili e giustificati, ma siamo anche partiti dal punto di vista che non sarebbe stato giusto addivenire ad una conclusione, di apportare alcuna modifica, nemmeno nell'ambito del nostro potere, dato che non siamo in grado di modificare il trattamento riservato agli impiegati dello Stato. Noi abbiamo apportato modifiche nel settore di nostra dipendenza; abbiamo quindi apportato modifiche essenziali, nel senso che il periodo di mandato politico non deve essere conteggiato né ai fini della pensione, né ai fini della progressione di carriera e neppure ai fini dello stipendio e tutto quanto è connesso con il servizio effettivo. Noi rimaniamo su questa posizione. Ora è stato sollevato il pro-

blema: se non soltanto gli impiegati dello Stato, ma i lavoratori in genere, che vengono eletti Consiglieri regionali, vedono progredire comunque la loro contribuzione previdenziale, ciò dovrebbe quindi valere anche per gli impiegati degli enti pubblici (Regione, Provincia, Comuni) e pertanto tale fatto dovrebbe essere considerato giusto nel senso di un rapporto di giustizia. A questo punto sorge la questione: se le cose stanno in questi termini, chi versa i contributi previdenziali? Quest'argomento è stato affrontato anche dal collega a Beccara — ha dato lettura di alcuni commenti all'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori —, ma è chiaro che per i lavoratori privati, quindi per i lavoratori che non dipendono da enti pubblici vi provvede in certo qual modo praticamente il fondo della assicurazione sociale generale — da dove questo si procura il denaro necessario, tutti lo possiamo immaginare —, ma nel caso dei Consiglieri regionali non è una cosa evidente. Una cosa dovrebbe essere certa che l'assicurazione generale non impegna denaro come tale, vale a dire non effettua versamenti. Chi dunque sostiene questa spesa? Questo è il punto che va chiarito — non intendo entrare dettagliatamente nel merito — sono comunque dell'avviso che ciò deve essere chiarito prima di una decisione definitiva; se quanto a cui si tende, quanto il collega a Beccara ha sostenuto con abilità, se questa soluzione è accettabile o meno, se il fondo generale che sostiene l'onere dell'assicurazione sociale a favore degli impiegati degli enti pubblici, eletti Consiglieri regionali, è da chiarirsi. In tal caso sarebbero parificati ai lavoratori in genere, altrimenti, caso contrario, è indispensabile chiarire chi è tenuto a versare i contributi, dato che tale onere non può essere sostenuto unicamente dalla pubblica amministrazione. Ritengo essere giusto

giungere ad un chiarimento definitivo. Siccome il Consiglio regionale sarà convocato prima di Natale, prima della fine dell'anno, senz'altro ancora due o tre volte, essendovi anche altre leggi da discutere, direi che avremo tempo la prossima settimana di decidere definitivamente e risolvere una volta per tutte la questione.

Propongo pertanto di sospendere la discussione generale — senza votare il passaggio al dibattito articolato —, per riprenderla fra una settimana.)

PRESIDENTE: Mi pare che le proposte sono due. La cons. signora Franzelin quando è intervenuta rivolgeva questo stesso quesito, almeno nella sostanza, al cons. a Beccara, la questione è stata ripresa poi dal cons. Benedikter. Io sarei dell'avviso che le spiegazioni, le delucidazioni, i chiarimenti possono essere dati ragionevolmente, nel senso della logica del procedimento, dal relatore proponente, a meno che il cons. a Beccara non sia considerato un tecnico super partes, ma non avevo inteso questo.

Non ho visto se ha alzato prima la mano il cons. a Beccara o il Presidente. Se il cons. a Beccara avesse alzato prima la mano e non rinunciasse a favore del Presidente, io debbo naturalmente dare la parola al cons. a Beccara.

A questi fini allora abbia la parola.

a BECCARA (D.C.): A questi fini sì, e solo a questi fini perchè avrei ben tante altre cose da dire! Ma dal momento che la collega Franzelin prima e il cons. Benedikter dopo hanno detto: sì, sappiamo che per quanto riguarda i lavoratori privati è lo Stato che versa i contributi previdenziali e assistenziali, non sappiamo chi deve versarli nel momento in cui si tratti di dipendenti pubblici non statali. E la risposta è semplicissi-

ma. Lo statuto dei lavoratori e anche l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 31 è susseguente alla legge 1078 del '66. La legge 1078 che prevedeva anche quello stipendio in più che è stato eliminato, dice che i contributi sono versati, per quanto riguarda i pubblici dipendenti evidentemente, cons. Franzelin, sono versati dagli enti di appartenenza. Nella fattispecie per la passata legislatura, per quanto mi riguarda, era il comune che versava, per quanto riguarda altri colleghi penso che fosse l'ente di appartenenza. Quindi lo statuto dei lavoratori, se volete, se non vi faccio perdere tempo vorrei leggervelo. Lo statuto dei lavoratori dice: "dobbiamo fare per i lavoratori — cioè dobbiamo portare avanti una conquista sociale — i lavoratori privati devono essere parificati ai dipendenti degli enti pubblici". E' detto qui nel commentario allo statuto dei lavoratori; quindi è evidente, cons. Benedikter, che lei non può trovare nello statuto dei lavoratori indicazioni a questo suo problema, ma da una semplice riflessione, direi da una banale ricognizione del problema risulta che, sempre in base alla 1078, almeno per questa parte e, per conto mio, soltanto per questa parte, è l'ente di appartenenza così come ha previsto il disegno di legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE: Cons. a Beccara, poteva anticipare che lei era di avviso diverso rispetto al Presidente, altrimenti sembra uno sgarbo al Presidente, cosa che certamente lei non voleva fare.

Prego, Presidente.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Chiedo scusa al Consiglio, ma a questo punto devo prendere la parola perchè questo disegno di legge è dal 24 di aprile che gira sui tavoli dei consiglieri regionali, non ci siamo ancora chiariti. Devo di-

re questo. La Giunta regionale, convinta della necessità di modificare la legge del '77, ha predisposto e presentato in Consiglio il disegno di legge 40, perchè richiesto da un gruppo di consiglieri regionali, facenti capo a quasi tutti i gruppi politici, ed eravamo convinti che il disegno di legge potesse tranquillamente essere approvato dalla commissione, come è stato approvato, e poi dal Consiglio.

A questo punto però, visto che dovrà essere ancora rinviato questo disegno di legge perchè devono essere assunte ulteriori informazioni, io dichiaro e chiedo, a norma dell'art. 73 del regolamento, che il disegno di legge venga ritirato. La Giunta lo ritira a norma di questo articolo.

PRESIDENTE: Signor Presidente, forse è un errore di citazione, è l'art. 76 probabilmente, vero? Sì.

Per l'intelligenza del problema, da parte dei colleghi, leggo l'art. 76: "Una proposta qualsiasi o un emendamento possono essere ritirati dallo stesso proponente, esponendone, se crede, le ragioni. In tal caso un altro consigliere può far propria detta proposta o detto emendamento". L'articolo è posto, se non erro, nella parte che riguarda la discussione generale, non nella parte che riguarda la discussione delle leggi. Quindi dovremmo ritenere che questa norma sia riferita, proprio perchè nella discussione generale, ad ogni provvedimento. La mia opinione è che possa essere ritirato il disegno di legge, salvo sempre il secondo comma dello stesso articolo 76.

Su che cosa intende parlare? Perchè questa è una questione pregiudiziale. Prima dobbiamo decidere se la proposta di ritiro è pertinente.

Se il Consiglio consente un minuto solo di brevissima meditazione. Per essere confrotato mi

si dice che ci sono dei precedenti che danno questa interpretazione che io dò all'art. 76, quindi la proposta del Presidente è pertinente, non è sindacabile, secondo me, e quindi il disegno di legge n. 40 è ritirato dalla Giunta regionale.

Prego, cons. Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): Io semplicemente, avvalendomi delle facoltà che sono date dall'art. 76, secondo comma, del regolamento, dichiaro di fare propria la proposta del disegno di legge n. 40, testè ritirato dalla Giunta regionale. Questo per una serie di ragioni, che non intendo neanche dichiarare perchè sono troppo ovvie, più che ovvie. Pertanto, signori consiglieri e signor Presidente, io chiedo che venga continuata o votata, se non sarà continuata, la discussione generale di questo disegno di legge, per poter passare senz'altro alla discussione articolata.

PRESIDENTE: Hanno chiesto di parlare i cons. Pasquali e Panza; se vogliono intervenire nel merito dovrei chiedere un momento di sospensione, perchè prima devo essere certo della procedura che faremo in questo caso. Vogliono intervenire sul fatto procedurale i consiglieri? Devo, se consentono, per cercare di non sbagliare, pensare alla procedura che dobbiamo applicare, sulla quale veramente non ci sono precedenti. Se vogliono intervenire su questo io dò senz'altro la parola, altrimenti... E' su questo, signor consigliere, che lei vuole parlare?

PASQUALI (D.C.): La proposta della Giunta, attraverso il suo Presidente è una proposta definitiva e il Consiglio e lei la devono considerare come indiscutibile, come ormai....

PRESIDENTE: Ho detto che non è sindacabile.

PASQUALI (D.C.): Sul merito del ritiro si può dire qualcosa?

PRESIDENTE: Sul merito del ritiro? Dando atto però che è un dato ormai irreversibile e si può discutere soltanto sulle procedure, se loro non ritengono di dover lasciare al Presidente questa...

(Interruzione)

PRESIDENTE: No, consigliere, abbia pazienza, io non voglio sbagliare però! La sua tranquillità mi conforta...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Consigliere, allora non ha capito il problema che io ho da risolvere! Abbia pazienza! Io ho detto che il ritiro è un dato irrevocabile, quindi non si discute più sulla proposta della Giunta regionale su questo disegno di legge. Vi dicevo un momento fa che avrei bisogno di mezzo minuto, in termini materiali, per vedere se proceduralmente la discussione può andare avanti o se la cosa non debba essere riportata in commissione. Su questo accetto le interpretazioni. Lei aveva chiesto di parlare prima del cons. Mitolo? Chiedo scusa, cons. Pruner, in effetti il mio intervento ha interrotto il cons. Pasquali, chiedo scusa al cons. Pasquali ma devo restituirgli la parola. Prego, cons. Pasquali.

Cons. Pruner, parlerà immediatamente dopo perchè ho interrotto il cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Io a questo punto, anche in considerazione di una delicatezza di materia e di discussione che ne è intervenuta, io penso che

in ogni caso dell'argomento non ci si possa sbarazzare attraverso una sua definitiva messa a ritiro. E anche per evitare ulteriori imbarazzi, signor Presidente, io chiederei una breve sospensione del Consiglio e una convocazione dei capigruppo per evitare anche confusione all'interno della nostra discussione e anche per un riferimento corretto all'opinione pubblica; chiederei una brevissima sospensione e una riunione del collegio dei capigruppo.

PRESIDENTE: La richiesta è accolta. Siccome lei è anche capogruppo per la fattispecie... Cos'è che non è valido?

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): Art. 67: "Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere ed apprezzare i voti del Consiglio".

PRESIDENTE: Non ho capito però, consigliere, cosa c'entra questo! Siccome adesso convochiamo i capigruppo perchè mi pare pertinente la proposizione...

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): O per parlare di questa legge, questa legge deve procedere, è stata fatta mia, eventualmente si può fare una sospensione.....

PRESIDENTE: Ma se è quello che ho chiesto e quello che sto dicendo, consigliere! Ascolti un momento e dopo vedrà!

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): E' già stato giocato in questo caso, perchè la sospensione viene chiesta per non approvare quanto lei ha già deciso!

PRESIDENTE: No, signore! No, signore! Vuol

pensare che il Presidente consenta, che si critichi sì, ma che si ritorni su questa decisione dopo che ha proclamato l'irrevocabilità?! Sarò criticato e questo è ovvio che l'accetto, ma non si torna indietro!

Invece i signori capigruppo sono convocati per discutere il procedimento. Allora i signori capigruppo sono convocati immediatamente nella saletta qui accanto.

(Ore 11.50)

Ore 12.40

PRESIDENTE: La seduta riprende. Dopo la riunione del collegio dei capigruppo e in considerazione delle deliberazioni dallo stesso adottate, dichiaro chiusa la seduta e comunico che il Consiglio regionale è riconvocato per giovedì 4 dicembre 1980, ad ore 9.30.

(ore 12.41)